Studio Rag. Alessandro Martelli
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile Consulente del Tribunale di Firenze

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 20 OTTOBRE 2009

Concordato, società ripulite dai debiti a costi stracciati

Da utile soluzione per sostenere le difficoltà di aziende, fornitori e occupazione a strumento con finalità esattamente opposte. E' questo quanto sta accadendo al concordato preventivo: costituiscono ormai un fatto tangibile le società che, strette tra l'incudine dei debiti e il martello del credito difficile, scelgono la via del concordato preventivo per cessare la produzione, abbattere l'indebitamento e poi riaprire l'attività attraverso una newco. Non mancano esempi di concordati al 10-15% del monte debiti e punte scese anche al 7%. Condizioni che molti fornitori sono costretti ad accettare pur di raccogliere liquidità. Ricordiamo che il nuovo concordato, in vigore dal marzo 2005, può essere richiesto da chi si trova in stato di crisi. La nuova normativa ha eliminato ogni riferimento all'affidabilità dell'imprenditore (dalla fedina penale alle garanzie personali per almeno il 40% dei crediti chirografari, fino alla messa a disposizione di tutti i suoi beni) ed ha quasi del tutto annullato i poteri di controllo del giudice e del pubblico ministero. Il piano viene presentato in tribunale accompagnato dalla relazione di un professionista che ne attesta la veridicità. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi. Non ci sono limiti alla copertura minima del credito vantato.

Roberto Iotti, Il Sole 24 Ore, "Il concordato aggira la crisi" , *Pag. 3*

Revisione dei conti, arriva il testo unico

Per la revisione dei conti arriva il testo unico. L'attuazione delle regole comunitarie che riscrivono la revisione legale dei conti annuali e consolidati potrebbe essere vicina al traguardo. Il testo del decreto legislativo messo a punto dall'Economia, sulla base della delega contenuta nella Comunitaria 2008 per il recepimento della direttiva 43/2006, approda oggi in pre-consiglio in vista dell'esame preliminare nel vertice di Governo che sarà convocato a Palazzo Chigi questa mattina. Queste le novità che riguardano il collegio sindacale. Può svolgere attività di revisione per quelle società che non fanno ricorso a capitale di rischio e non sono tenute al bilancio consolidato. Il collegio, però, deve essere composto da revisori iscritti nel registro. C'è obbligo di nomina per quelle società che fruiscono di contributi e finanziamenti pubblici, che hanno un determinato rapporto tra mezzi propri e mezzi terzi o che superano per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall'articolo 2435-bis. Obbligatoria la nomina per le cooperative che scelgono per l'applicazione delle norme delle Spa o per quelle coop che scelgono il modello delle Srl se rientrano nelle condizioni previste dall'articolo 2477 o se emettono strumenti finanziari non partecipativi.

M. Gasparini - M. Mobili, Il Sole 24 Ore, "Più spazio al collegio sindacale" , *Pag. 36*

Scudo fiscale, manager all'esame residenza

Viene dalle 40mila comunicazioni dell'agenzia delle Entrate ai contribuenti lo spunto per verificare quale debba essere la corretta condotta da tenere in occasione di attività estere e investimenti connessi, di norma, al lavoro dipendente svolto oltrefrontiera. **Previdenza e assicurazioni**. Vanno comunicate attraverso il questionario le forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società o enti di diritto estero ma anche contratti assicurativi, di qualsiasi natura, con

imprese estere che diano diritto ad attribuzioni patrimoniali. **Liberalità**. Da segnalare le donazioni effettuate o altri atti di liberalità di cui risultino beneficiari soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, ovvero donazioni e liberalità ricevute. **Stock option**. Vanno comunicati attraverso i questionari gli strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari della medesima natura. E' opportuno ricordare che in presenza di attribuzione all'estero di una delle attività descritte nel questionario nessun obbligo incombe in capo al cittadino non residente, in quanto non deve rilevare nulla nel quadro RW. Se, invece, manager ha mantenuto la residenza in Italia o, più verosimilmente, pur avendo trasferito la residenza anagrafica all'estero, di fatto mantiene interessi, affetti e quant'altro in Italia, viene considerato fiscalmente residente nel nostro Paese, con la conseguenza che incombe su di lui l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore, "Esame residenza per i manager", *Pag. 37*

Assonime fa luce sulla tutela dell'affidamento

La circolare dell'Assonime n. 42 del 2009, in relazione alle novità Iva della legge comunitaria, chiarisce la tutela dell'affidamento. In sintesi, il provvedimento in oggetto, prevede che, le intermediazioni ad opera di operatori Ue fino al 14/7/2009 sono legittimamente computabili ai fini del plafond degli esportatori abituali. La revisione dei criteri di territorialità prevista dal 2010, in assenza di correttivi alla normativa nazionale, porterà alla tassazione delle intermediazioni relative ad operazioni extra Ue rese a imprese nazionali. Si puntualizza, che la legge 88/2009, apporta alcune particolari modifiche alla disciplina della territorialità delle prestazioni di intermediazione, dirette a correggere le imprecisioni connesse all'atto dell'introduzione, con la finanziaria 2008, della lettera f-quinquies) nel quarto comma dell'art. 7 del dpr 633/72. Pertanto confermando le indicazioni interpretative rese dall'agenzia delle entrate con la risoluzione n.437/2008, la legge provvede da un lato a modificare la predetta lettera f-quinquies, al fine di escludere dalla sfera territoriale le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni effettuate al di fuori della Comunità, anche se commissionate da soggetti passivi residenti; e dall'altro ad abrogare la specifica norma in materia di territorialità delle intermediazioni intra-Ue contenuta nell'art. 40, comma 8 del dl 331/93, in quanto assorbita nella nuova previsione generale della lettera f-quinquies).

Franco Ricca, Italia Oggi, "Intermediazioni, plafond salvo", *Pag.34*

Scudo fiscale, l'emersione non esonera dagli obblighi

In una nota dell'Agenzia delle dogane, che riepiloga il corretto trattamento doganale delle attività finanziarie e patrimoniali fatte emergere attraverso lo scudo fiscale ter nella forma del rimpatrio vengono ricordate alcuni punti di fondamentale in materia. Lo scudo si puntualizza, non esonera dall'obbligo di dichiarazione alla dogana delle attività finanziarie o patrimoniali rimpatriate, laddove il trasferimento avvenga attraverso il trasporto al seguito. Inoltre nel caso di denaro contante, banconote, assegni, traveller's cheque e titoli al portatore, l'obbligo dichiarativo scatta laddove gli importi in questione siano pari o superiori a 10 mila euro. In tal caso il soggetto che intende trasferire in Italia tale importo deve compilare un apposito modello, disponibile sul sito delle Dogane, e presentarlo materialmente a un ufficio dell'Agenzia al momento dell'ingresso nel territorio nazionale. L'adempimento va effettuato sia in caso di provenienza da un paese europeo sia in caso di provenienza da uno stato extra-Ue.

Valerio Stroppa, Italia Oggi, "Alla dogana si dichiara ancora", *Pag. 37*

Concordato, per i vecchi reati l'adesione non salta

La Corte di cassazione con sentenza 21973 del 16 ottobre, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria che lamentava la validità di un accertamento con adesione. Il concordato fiscale pertanto non salta per vecchi reati. L'accertamento con adesione infatti resta valido una volta definito, anche quando l'amministrazione finanziaria viene a conoscenza, solo in un secondo momento, del reato fiscale di cui è accusato il contribuente. Nella fattispecie considerata, dopo l'accordo con il fisco, a carico della società era stata aperta un'inchiesta per reati commessi negli anni di imposta sui quali era intervenuto il concordato. Dopo la definizione, dell'accorso, l'amministrazione aveva chiesto una revoca dell'accertamento con adesione lamentando di essere venuta a conoscenza di quei fatti solo in un secondo momento. Ma la commissione tributaria provinciale di Roma le aveva dato torto. Stessa

cosa era accaduta in secondo grado. La commissione regionale del Lazio confermando la prima decisione aveva motivato che le proposte di concordato effettuate dall'ufficio delle imposte per gli anni in questione, alle quali la parte aveva aderito erano definitive e perciò non modificabili sulla base dei fatti di rilevanza penale non conosciuti al momento della proposta dell'ufficio, anzi esclusi dalla informativa della Guardia di finanza, che aveva segnalato fatti di rilevanza penale solo con riguardo al '93.

Debora Alberici, Italia Oggi, "Concordato eterno", *Pag. 38*